



VERBALE RIUNIONE STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE DI 2°
LIVELLO: C.A.MINO

Nel giorno 20 giugno 2025, Presso "Kairos", Corso Vittorio Emanuele n°212 (PC) e in modalità online, alle ore 14.00 si è dato inizio all'assemblea soci straordinaria dell'associazione di secondo livello C.A.Mino.

- Matteo Bolzoni _ Le Nuvole _ (Vice Presidente) (P)
- Alessandra Tibollo _ Kairos _ (Presidente) (P)
- Beatrice Carini _ Luna Stellata _ Stella del Mattino _ (P)
- Jacopo Dallavalle _ Gianelline _ (P)
- Mauro Botti _ Casa del fanciullo (Tesoriere-Segretario - Verbalizzante) _ (P)
- Federica Arci _ Casa del fanciullo _ (P)
- Giuseppina Schiavi _ Protezione della Giovane _ (P)
- Maria Sofia Galassi _ Piccolo Mondo _ (A)
- Miriam Bassani _ Dalla Parte dei Bambini _ (P)

LEGENDA: A = assente P = presente D = delega



Il segretario, Mauro Botti ricorda l'ordine del giorno:

- Variazione statutaria
- Approvazione bilancio 2024
- Varie e eventuali

VERBALIZZAZIONE dei temi trattati in ORDINE DEL GIORNO

VARIAZIONE STATUTARIA

L'assemblea si è riunita in via straordinaria e d'urgenza a seguito di un incontro anticipato con il CSV (Centro Servizi Volontariato), avente come tema l'iscrizione dell'associazione Ca.mino al RUNTS. La necessità di accelerare le procedure ha reso opportuna la presente convocazione.

La Presidente informa l'assemblea che l'ostacolo principale all'iscrizione al RUNTS è l'attuale statuto, redatto prima dell'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore.

Lo statuto attuale, così com'è, non verrebbe accettato in fase di registrazione.

Una delle modifiche tecniche fondamentali richieste è l'inclusione, nella denominazione di ogni ente socio, della sua classificazione legale (es. "Ente del Terzo Settore", "ODV", "ODG", ecc.), dicitura oggi obbligatoria che all'epoca non era prevista.

Si è in attesa di ricevere a breve la bozza del nuovo statuto modificato, elaborata dal CSV.

Documentazione Necessaria per l'Iscrizione al RUNTS:

Oltre allo statuto aggiornato, l'iscrizione al RUNTS richiede l'allegazione dei bilanci degli ultimi due esercizi (2023 e 2024).

Per ottimizzare i tempi, si propone di approvare il bilancio 2024 durante la seduta odierna, evitando così la necessità di una nuova assemblea a luglio.

Una volta approvato dall'assemblea, il nuovo statuto dovrà essere ri-registrato presso la Camera di Commercio, con un costo previsto di circa 200-300 €.

L'obiettivo è presentare la domanda di iscrizione al RUNTS, completa di statuto aggiornato e bilanci, entro la prima decade di luglio 2025.

Secondo le previsioni del CSV, rispettando questa scadenza, l'assegnazione del codice RUNTS dovrebbe avvenire entro settembre.

VARIE E EVENTUALI

Gestione Amministrativa futura:

Si è tenuta una discussione preliminare sulla futura gestione amministrativa di Ca.mino, una volta formalizzata come ETS. È emersa la necessità di strutturare un modello gestionale per le pratiche comuni.

Le ipotesi discusse includono l'affidamento della gestione a uno degli enti soci (dietro corrispettivo) o l'assunzione di una risorsa dedicata.

Si è convenuto di approfondire queste opzioni e di discuterle in modo più strutturato in un'assemblea da tenersi a settembre 2025, dopo l'esito della pratica di iscrizione.

DELIBERE

Approvazione Bilancio 2024: L'assemblea, dopo presa visione, approva all'unanimità il bilancio consuntivo per l'anno 2024.

Approvazione Modifiche Statutarie: L'assemblea, preso atto delle modifiche necessarie e in attesa di visionare la bozza finale, delibera di approvare le modifiche tecniche allo statuto così come saranno proposte dal CSV, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente e procedere con la registrazione.

Esaurito l'ordine del giorno, il Vice-Presidente dichiara chiusa la riunione.

Chiusura riunione alle ore 15.30.

PROSSIMO INCONTRO

Per data e orario del prossimo incontro assembleare seguirà convocazione ufficiale.

Sede di ritrovo presso "KAİROS", Corso Vittorio Emanuele n°212, Piacenza.

Per C.A.Mino

Il Segretario

Dott. Mauro Botti





BILANCIO ASSOCIAZIONE di SECONDO LIVELLO C.A.Mino

BILANCIO CONSUNTIVO
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2024

	ENTRATE		USCITE
Quote annuali associative 2024	150,00 euro	Spese bancarie 2024	170,30 euro
Avanzo 2023	877,35 euro	Cancelleria, Telefonia e varie (2024)	0,0 euro
TOTALE ENTRATE	1027,35 euro	TOTALE USCITE	170,30 euro

BILANCIO PREVENTIVO
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2025

	ENTRATE		USCITE
Quote annuali associative 2025	400,00 euro	Spese bancarie 2025	180,00 euro
Avanzo 2024	857,05 euro	Cancelleria, Telefonia e varie (2025)	300,00 euro
Recupero quote associative mancanti (fino al 2024)	200,00 euro		
TOTALE ENTRATE	1457,05 euro	TOTALE USCITE	480,00 euro

heberg
(ex. responsabile)

Non Pro.

**STATUTO ASSOCIAZIONE
ENTE DEL TERZO SETTORE
Associazione di Secondo Livello C.A.Mino - ETS**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: **"Associazione di Secondo Livello C.A.Mino"**. In questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione **"Ente del Terzo Settore-ETS"**, contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Associazione di Secondo Livello C.A.Mino Ente del Terzo Settore"**, in sigla **"Associazione di Secondo Livello C.A.Mino ETS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di PIACENZA, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- Prestazione socio-sanitari;

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Il Coordinamento è costituito per promuovere, in forme diverse, una cultura del rispetto dei minori, delle famiglie e delle donne e dei loro diritti attraverso:

- 1) L'elaborazione di politiche sociali in favore dei minori, delle famiglie e delle donne in stato di disagio.
- 2) Il sostegno e la promozione - anche a livello progettuale - della collaborazione con gli enti pubblici preposti alla cura dei minori anche accompagnati da un adulto di riferimento.

3) La promozione, ad ogni livello, del benessere dei minori, delle famiglie e delle donne accolti in luoghi diversi da quelli della famiglia di origine.

4) Il miglioramento dei servizi a favore dei minori, delle famiglie e delle donne accolti nelle strutture delle realtà che appartengono al coordinamento.

5) La redazione ed elaborazione di cammini pedagogici di qualità che cerchino di superare l'istituzionalizzazione dei minori promuovendo e sostenendo, fin dove è possibile, la famiglia di origine. 6) La promozione di azioni formative per gli operatori coinvolti in attività a favore dei minori, delle famiglie e delle donne.

7) La sperimentazione di percorsi alternativi per accoglienza dei minori in difficoltà e funzionali alla riduzione del disagio all'interno della famiglia di origine.

I principi sui quali si costituisce il coordinamento sono quelli espressi dalla convenzione dei diritti dei bambini dell'ONU del 1989, ratificata con la L.176/91 dal Parlamento Italiano. Le realtà appartenenti all'Associazione si impegnano al loro rispetto e alla loro promozione.

Si precisa che, ai sensi della legge 142/90, il Coordinamento svolge la propria azione con specifico riferimento agli ambiti territoriali degli Enti Pubblici ad esso aderenti, ma potrà eventualmente destinare parte delle sue risorse, appositamente messe a disposizione nei limiti ed ai sensi dell'articolo 19 della legge 68/93, per sostenere, come previsto da detta legge, programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale realizzati dal MAE, direttamente o mediante convenzione con ANCI ed UPI, e relativi alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo di cui alla legge 49/87.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali dagli associati e da terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le associazioni che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'associazione è composta da: soci fondatori, soci ordinari.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del legale rappresentante degli enti interessati in cui si esplicita

l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per cessazione dell'ente associato
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni, *oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito*;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o nel caso di soci fondatori anche da coloro eletti dal consiglio direttivo della loro associazione;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

L'assemblea è composta dai rappresentanti dei soci nominati da ciascuno degli Enti associati tra i componenti del proprio consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di 3 membri, eletti dall'Assemblea dei soci, compreso il Presidente. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



